

*Depenalizzazione ex dlgs 7 del 2016: nuova pronuncia della Cassazione*

Cass. Pen., sez. II, sentenza 16 maggio 2016, n. 20206. (Pres. Fiandanese, rel. Pardo); PM *diff.*

**Impugnazioni – Interesse ad impugnare – Parte civile – Danneggiamento “semplice” – Interesse ad impugnare la sentenza di assoluzione dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 7 del 2016 – Esclusione**

*E' inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso una sentenza di assoluzione dal reato di danneggiamento “semplice”, trasformato dal d.lgs. 16 gennaio 2016, n. 7 in illecito civile.*

*Dalla motivazione. A seguito del Decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 il delitto di danneggiamento semplice, risulta non più previsto dalla legge come reato. Venendo meno il presupposto della punibilità del fatto-reato di danneggiamento semplice, il giudizio di impugnazione proposto soltanto dalla parte civile non può svolgersi con l'esame dei motivi di ricorso poiché il giudice penale non potrebbe comunque pronunciare alcuna sentenza di condanna anche avente ad oggetto le sole statuizioni civili. Infatti, in tema di parte civile, è ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione (art. 576 cod. proc. pen.) preordinata a chiedere l'affermazione della responsabilità dell'imputato, quale logico presupposto della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, con la conseguenza che detta richiesta non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato, in mancanza dell'impugnazione del P.M., ma semplicemente all'affermazione della responsabilità dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno. In tale ipotesi, il giudice dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto reato, e, dunque, sulla responsabilità dell'autore dell'illecito, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto (Sez. 2, Sentenza n. 897 del 24/10/2003, Rv. 227966). Avuto pertanto riguardo al nesso di necessaria accessorietà rispetto ad un fatto reato deve pertanto escludersi la sussistenza di interesse ad impugnare ai soli effetti civili una pronuncia di proscioglimento per fatti non più previsti dalla legge come reato quali il danneggiamento semplice già previsto e punito dal previgente art.635 cod.pen.. Eventuali domande formulabili a seguito della riforma della disciplina del*

*danneggiamento semplice verranno pertanto avanzate in altra sede.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

#### RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 21 maggio 2015 il Tribunale di Cagliari confermava la pronuncia del Giudice di Pace dello stesso capoluogo del 14-4-2014 che aveva assolto ...

dal delitto di danneggiamento alla stessa ascritto perché il fatto non sussiste.

1.2 Riteneva il Tribunale, in funzione di giudice di appello, che correttamente il Giudice di Pace aveva escluso la sussistenza del delitto alla luce della inservibilità dell'autovettura contro la quale l'imputata aveva scagliato delle pietre.

1.3 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa della parte civile ..

.. lamentando, con il primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 635 cod.pen nella parte in cui era stata esclusa la condotta di danneggiamento posto che l'azione della imputata aveva comunque comportato la modificazione dello stato di un bene patrimoniale di pertinenza dello stesso ricorrente; con il secondo motivo deduceva mancanza ed illogicità della motivazione ex art. 606 lett.e) cod. proc. pen. in relazione al travisamento della prova testimoniale resa dal teste .., il quale non aveva riferito circostanze tali da potere fare concludere per la totale inservibilità dell'auto che avrebbe potuto funzionare con le dovute riparazioni; peraltro, detta deposizione, era risultata in contrasto con quella del Carabiniere .. che aveva riferito di una vettura funzionante.

All'udienza del 27 aprile 2016 le parti concludevano come in epigrafe.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2.1 E difatti a seguito del Decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 il delitto di danneggiamento semplice, contestato all'imputata nel caso di specie, risulta non più previsto dalla legge come reato; pertanto nel caso in esame il giudizio che il ricorrente invoca non può essere svolto per sopravvenuta carenza di interesse poichè sebbene abbia impugnato la sola parte civile ai fini della responsabilità civile, comunque, nel giudizio penale, l'affermazione della responsabilità ai soli fini civili presuppone che il fatto di cui si giudica sia considerato come reato.

Venendo meno il presupposto della punibilità del fatto-reato di danneggiamento semplice, il giudizio di impugnazione proposto soltanto dalla parte civile non può svolgersi con l'esame dei motivi di ricorso poichè il giudice penale non potrebbe comunque pronunciare alcuna sentenza di condanna anche avente ad oggetto le sole statuizioni civili. Al proposito questa Corte ha affermato che in' tema di parte civile, è ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione (art. 576 cod. proc. pen.) preordinata a chiedere l'affermazione della responsabilità dell'imputato, quale logico

presupposto della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, con la conseguenza che detta richiesta non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato, in mancanza dell'impugnazione del P.M., ma semplicemente all'affermazione della responsabilità dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno. In tale ipotesi, il giudice dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto reato, e, dunque, sulla responsabilità dell'autore dell'illecito, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto (Sez. 2, Sentenza n. 897 del 24/10/2003, Rv. 227966). Avuto pertanto riguardo al nesso di necessaria accessorietà rispetto ad un fatto reato deve pertanto escludersi la sussistenza di interesse ad impugnare ai soli effetti civili una pronuncia di proscioglimento per fatti non più previsti dalla legge come reato quali il danneggiamento semplice già previsto e punito dal previgente art.635 cod.pen.. Eventuali domande formulabili a seguito della riforma della disciplina del danneggiamento semplice verranno pertanto avanzate in altra sede.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Roma, 27 aprile 2016